

HOLDING INDUSTRIALI: NUOVA DEFINIZIONE E DECORRENZA OBBLIGHI COMUNICATIVI

Con l'art. 12 del DLgs. 142/2018, attuativo della direttiva 2016/1164/UE, il legislatore ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 162-bis. La norma contiene le definizioni di "intermediari finanziari" (comma 1, lett. a), "società di partecipazione finanziaria" (comma 1, lett. b) e "società di partecipazione non finanziaria" (comma 1, lett. c).

La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

Limitiamo l'esposizione alla categoria delle "società di partecipazione non finanziaria" tuttora definite nel linguaggio comune Holding industriali.

Sono definite *società di partecipazione non finanziaria* i soggetti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ovvero, di partecipazioni in società che svolgono attività industriale, commerciale e di servizi) nonché i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria che, pur non detenendo necessariamente partecipazioni, svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3 co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53 (es. finanziamenti, rilascio di garanzie ecc.), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono in prevalenza attività di tipo industriale e commerciale.

In base al nuovo art. 162-bis co. 3 del TUIR, per le società di partecipazione non finanziaria l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (tipicamente, i crediti finanziari), unitariamente considerati, è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale.

Dato atto che gli adempimenti fiscali a carico delle suddette società sono rimasti sostanzialmente immutati si ritiene opportuno ricordare le comunicazioni che tali soggetti devono effettuare all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari dell'Anagrafe tributaria:

- comunicazioni con cadenza mensile relative ai rapporti o alle operazioni di natura finanziaria instaurate nell'ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo (c.d. "extra-conto") ex art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- comunicazione integrativa annuale delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 11 co. 2 - 4 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214).

Per tali società l'assoggettamento agli obblighi comunicativi è regolato dall'art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010, così come modificato dall'art. 12 del DLgs. 142/2018¹.

Come rilevato, per le società di partecipazione non finanziaria l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale.

Il rispetto del requisito della prevalenza sotto il profilo patrimoniale risulta necessario con riferimento ad un arco temporale più ristretto rispetto al passato, dovendosi guardare a questi fini al solo ultimo bilancio, e non più agli ultimi due bilanci della società (l'art. 162-bis co. 3 del TUIR richiede, infatti, che il requisito della

¹ Si riporta l'attuale versione del co. 10 dell'art. 10 del DLgs. 141/2010 "gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

prevalenza debba essere valutato in base ai dati del “bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso”). Inoltre, nell’attuale versione del comma 10 dell’art. 10 del DLgs. 141/2010, non rileva più il requisito economico².

In merito all’individuazione del bilancio cui fare riferimento, nel previgente regime la circ. Assoholding 14.12.2010 n. 6 aveva proposto di prevedere gli obblighi comunicativi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio consecutivo in cui i requisiti (patrimoniale ed economico) sono soddisfatti; adattando il chiarimento all’attuale contesto (sarebbe a tal fine auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria) per le società che risulterebbero tenute all’adempimento per la prima volta in base ai nuovi requisiti di legge gli obblighi nascerebbero dalla data di approvazione del primo bilancio in cui questa condizione è rispettata e, quindi, dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (primo bilancio approvato dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 10 co. 10 del DLgs 141/2010); in questi casi, l’adempimento dovrebbe essere perfezionato entro il mese successivo a quello in cui il bilancio viene approvato.

Per i rapporti tipici delle holding industriali (partecipazioni, finanziamenti, garanzie), la società ha obbligo di comunicare le variazioni intervenute in corso d’anno con cadenza mensile, e non annuale, mentre non sussiste alcun obbligo di comunicazione se non si registrano modifiche.

Non sono, inoltre, cambiate le modalità di trasmissione dei dati, in quanto l’intervento del DLgs. 142/2018 riguarda “a monte” i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni, mentre restano fermi i rapporti da comunicare, i termini di legge previsti per l’adempimento e, più in generale, tutti gli aspetti procedurali connessi all’adempimento stesso.

Si ricorda, infine, che i suddetti soggetti dovranno comunicare la propria casella PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi (Rei) ai fini degli adempimenti previsti in materia di indagini finanziarie.

² Si ricorda che il testo previgente prevedeva che “Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell’articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.”